

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10

L'anno duemilaventidue, il giomodiciotto del mese di Luglio alle ore 10,00 e segg. presso la Sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Revoca deliberazione CdA n.66 del 16/06/2022 e di tutti gli atti antecedenti e susseguenti relativi all'Avviso ad evidenza pubblica, per soli titoli, per la selezione di n. 18 dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al II livello del C.C.N.L. Acqua e Gas.
- 3) Revoca deliberazione CdA n.85 del 24/06/2022 e di tutti gli atti antecedenti e susseguenti relativi all'Avviso ad evidenza pubblica, per soli titoli e colloquio, per la selezione di n. 10 dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento ai livelli III, IV e VI del C.C.N.L. Acqua e Gas.
- 4) Nomina Responsabile Organismo di Vigilanza (ODV).
- 5) Nomina Responsabile della Protezione dei Dati (RGDP) e Comunicazione al Garante della Privacy.
- 6) Acoset S.p.A c/ L.G. Immobiliare Atto di Citazione in Giudizio per recupero somme e risarcimento danni a seguito di preliminare di vendita rimasto inadempito. Incarico a legale.
- 7) Acoset S.p.A c/ Acque Lo Castro S.r.l con socio unico, opposizione a Decreto Ingiuntivo n.2802/2022 del 27/06/2022. Incarico a legale.
- 8) Acoset S.p.A c/ ATI Agrigento Atto di Citazione in Giudizio per remissione garanzia. Incarico a legale.
- 9) Procedimento penale per furto di acqua n. 3300/20 R.G.N.R. nei confronti di Condorelli Luana nata a Catania il 16/06/1984. Costituzione parte civile. Incarico all'Avv. Serena Giuseppa Cantale Aeo.
- 10) Procedimento penale per furto di acqua n. 1097/19 R.G.N.R. nei confronti di Silvestro Barbara Rosa nata a Catania il 21/09/1976. Costituzione parte civile. Incarico all'Avv. Serena Giuseppa Cantale Aeo.
- 11) Procedimento penale per furto di acqua n. 3499/19 R.G.N.R. nei confronti di Scuderi Maria nata a Catania il 27/11/1957. Costituzione parte civile. Incarico all'Avv. Serena Giuseppa Cantale Aeo.
- 12) Proposta Transattiva utente Ciranna Concetta, contratto n. 104617. Ratifica provvedimento presidenziale.
- 13) Eliminazione partite creditorie e rettifica scritture contabili.
- 14) Varie ed eventuali.

Alle ore 10:05 sono presenti:

Sig. Giovanni Rapisarda	Presidente
Dott. Emanuele Francesco Mirabella	Consigliere
Rag.ra Vanessa Maria D'Arrigo	Consigliere

Risultano altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale Avv. Armando Mazzaglia ed il Sig. Salvatore Concorso nonché il Revisore Unico Dott. Santo Torrisi. Assente il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosaria Castro.

Sono presenti il Direttore Generale Dott. Antonio Coniglio ed il Dr. Salvatore Bonaccorso, Dirigente dell'Ufficio Contabilità.

A termini dell'art. 10.1 dello Statuto, assume la Presidenza il Sig. Giovanni Rapisarda il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da Segretario verbalizzante il Dr. Salvatore Bonaccorso.

Sul p. 1) all'o.d.g.

Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione a questa prima riunione del Consiglio di Amministrazione ed espone brevemente i contenuti degli argomenti che saranno trattati.

Lascia la parola al Direttore Generale per illustrare le motivazioni ed i contenuti delle successive deliberazioni previste ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno.

Il Direttore comunica che, con riferimento ai consorsi esterni finalizzati all'assunzione di n.18 operai (tra i quali n.6 letturisti) e n. 10 impiegati, ancora in fase di pubblicazione e temporaneamente sospesi dal Presidente, l'Assemblea dei soci, nelle sedute del 06/05/2022 e del 28/06/2022, ha già deliberato la revoca delle delibere assunte dal precedente Consiglio di Amministrazione. Si rende comunque necessaria la formalizzazione degli atti di revoca da parte del Consiglio in quanto trattasi di atti di gestione.

In relazione ai concorsi interni, dopo una approfondita analisi delle problematiche evidenziate dai Soci nelle sedute assembleari già richiamate, il Consiglio ritiene, stante l'avvenuta conclusione delle procedure di selezione e la sottoscrizione dei contratti individuali, che un eventuale revoca possa ledere i diritti già acquisiti dai dipendenti interessati, generando ricorsi e contenzioso, tra l'altro con esiti incerti per la società.

Alle ore 10:25 entra la Dott.ssa Rosaria Castro, Presidente del Collegio Sindacale, il cui ritardo, viene appurato dai presenti, è da ascrivere ad un difetto nella trasmissione della convocazione.

Di seguito si procede con l'esame dei punti all'ordine del giorno:

Sul p.2) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 90

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE CDA N.66 DEL 16/06/2022 E DI TUTTI GLI ATTI ANTECEDENTI E SUSSEGUENTI RELATIVI ALL'AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA SELEZIONE DI N. 18 DIPENDENTI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO, CON INQUADRAMENTO AL II LIVELLO DEL C.C.N.L. ACQUA E GAS.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 28/06/2022 si riuniva l'Assemblea Ordinaria dell'Acoset S.p.A per procedere all'Approvazione del Bilancio al 31/12/21 ed eleggere i nuovi Amministratori Aziendali, il Collegio Sindacale ed il Revisore Unico;

CHE, nella stessa seduta veniva deliberato con la maggioranza degli Azionisti di revocare, con efficacia immediata, le deliberazioni e tutti gli atti antecedenti e susseguenti relativi alle procedure di selezione esterna del personale attualmente in corso;

CHE la motivazione di tale revoca, strettamente necessaria, è stata dai Soci ampiamente spiegata e discussa nella stessa seduta;

CHE il nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi in data 29/06/2022 non può non considerare l'importanza della predetta deliberazione Assembleare;

CHE, pertanto, ritenendo opportuno seguire l'indirizzo amministrativo espresso dalla maggioranza dei soci Azionisti;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) Per quanto in premesse specificato, di revocare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Acoset S.p.A n.66 del 16/06/2022 e tutti gli atti antecedenti e susseguenti relativi all'avviso ad evidenza pubblica, per soli titoli, per la selezione di n. 18 dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al II livello del C.C.N.L. acqua e gas;
- 2) Per quanto concerne, invece, il nuovo piano organizzativo relativo al fabbisogno del personale, necessario per far fronte alle problematiche riguardanti l'attuale carenza di organico Aziendale, il Consiglio di Amministrazione dell'Acoset S.p.A. si riserva di sottoporre tale delicata questione all'Assemblea dei Soci azionisti.

Sul p.3) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 91

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE CDA N.85 DEL 24/06/2022 E DI TUTTI GLI ATTI ANTECEDENTI E SUSSEGUENTI RELATIVI ALL' AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA, PER SOLI TITOLI E COLLOQUIO, PER LA SELEZIONE DI N. 10 DIPENDENTI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO, CON INQUADRAMENTO AI LIVELLI III, IV E VI DEL C.C.N.L. ACQUA E GAS.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 28/06/2022 si riuniva l'Assemblea Ordinaria dell'Acoset S.p.A per procedere all'Approvazione del Bilancio al 31/12/21 ed eleggere i nuovi Amministratori Aziendali, il Collegio Sindacale ed il Revisore Unico;

CHE, nella stessa seduta veniva deliberato con la maggioranza degli Azionisti di revocare, con efficacia immediata, le deliberazioni e tutti gli atti antecedenti e susseguenti relativi alle procedure di selezione esterna del personale attualmente in corso;

CHE la motivazione di tale revoca, strettamente necessaria, è stata dai Soci ampiamente spiegata e discussa nella stessa seduta;

CHE il nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi in data 29/06/2022 non può non considerare l'importanza della predetta deliberazione Assembleare;

CHE, pertanto, ritenendo opportuno seguire l'indirizzo amministrativo espresso dalla maggioranza dei soci Azionisti;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) Per quanto in premesse specificato, di revocare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Acoset S.p.A n.85 del 24/06/2022 e tutti gli atti antecedenti e susseguenti relativi all' Avviso ad evidenza pubblica, per soli titoli e colloquio, per la selezione di n. 10 dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento ai livelli III, IV e VI del C.C.N.L. Acqua e Gas;
- 2) Per quanto concerne, invece, il nuovo piano organizzativo relativo al fabbisogno del personale, necessario per far fronte alle problematiche riguardanti l'attuale carenza di organico Aziendale, il Consiglio di Amministrazione dell'Acoset S.p.A. si riserva di sottoporre tale delicata questione all'Assemblea dei Soci azionisti.

Sul p.4) all'o.d.g

DELIBERAZIONE N. 92

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE ORGANISMO DI VIGILANZA. (ODV).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. CdA n. 21 in data 17/3/2015 con la quale è stato approvato il testo della versione definitiva del "Modello Organizzativo Gestione e Controllo", secondo le vigenti disposizioni di legge;

CHE l'Assemblea dei Soci, riunitasi nella seduta in data 28/06/2022 ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali e, pertanto, occorre procedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'Organismo di Vigilanza così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, incarico attualmente ricoperto "ad interim" dall'Avv. Andrea Ingiulla;

CHE, dunque, il Consiglio di Amministrazione si è riservato di nominare il Responsabile dell'Organismo di Vigilanza, previsto quale organo monocratico dal capo IV del predetto "Modello Organizzativo Gestione e Controllo";

CONSIDERATO che il personale della Società in possesso della professionalità necessaria risulta attualmente impegnato nell'attività di servizio e che, pertanto, per la complessità dell'incarico, si rende opportuno procedere all'affidamento ad un Professionista esterno;

CHE il Dott. Antonio Maria Ligresti, appositamente interpellato, presentando i requisiti adeguati per l'espletamento dell'incarico de quo si è dichiarato disponibile a svolgere il suddetto incarico;

RITENUTO, pertanto, di affidare al Dott. Antonio Maria Ligresti l'incarico di Responsabile dell'Organismo di Vigilanza, previsto quale organo monocratico dal capo IV del "Modello Organizzativo Gestione e Controllo" con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico;

CHE il predetto incarico avrà durata pari a quella dell'attuale Cda così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che il Professionista continuerà a svolgere "ad interim" le relative funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile che dovrà effettuarsi nel primo Cda utile;

CHE, altresì, per lo svolgimento del suddetto incarico verrà corrisposta la somma complessiva di € 7.500,00 annua oltre IVA e CPA ed il pagamento avverrà con cadenza trimestrale, previa presentazione di regolare fattura;

VISTO il disciplinare di incarico che regola i rapporti tra l'ACOSET e il predetto professionista;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

1) per quanto in premesse specificato, di affidare al Dott. Antonio Maria Ligresti l'incarico di Responsabile dell'Organismo di Vigilanza previsto quale organo monocratico dal capo IV del "Modello Organizzativo Gestione e Controllo" nel testo approvato con la delib. n.21/2015 di cui in premesse;

2) approvare il disciplinare di incarico autorizzando il Presidente alla formalizzazione del rapporto;

3) dare atto che per tale incarico sarà corrisposto un compenso annuo di € 7.500,00 oltre CPA e oltre IVA, se dovuti, da corrispondersi in rate trimestrali a presentazione di regolare fattura;

4) dare atto che l'incarico avrà durata pari a quella dell'attuale Cda, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che il Professionista continuerà a svolgere "ad interim" le relative funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile dell'Organismo di Vigilanza che dovrà effettuarsi nel primo Cda utile.

Sul p. 5) all'o.d.g

DELIBERAZIONE N.93

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RGDP) E COMUNICAZIONE AL GARANTE DELLA PRIVACY.

IL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 Maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018, ha introdotto la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) artt. 37-39 ;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il Responsabile del trattamento di designare il RDP *“quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali (art.37, paragrafo 1, lett.a);*

RITENUTO che l'ACOSET SpA è tenuta alla designazione obbligatoria del RDP nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37 paragrafo 1 lett.a) del RGPD;

CHE le suddette disposizioni prevedono che il RDP può essere un dipendente del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi e deve essere individuato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati oltre che della capacità di assolvere i compiti che il Regolamento gli affida;

CHE fra i dipendenti della Società non vi sono soggetti in possesso dei requisiti previsti e della necessaria specializzazione, conoscenza ed esperienza nel settore specifico per cui occorre procedere all'affidamento dell'incarico di RDP a soggetto esterno dotato di specifica professionalità;

VALUTATO il curriculum vitae dell'Dott. Giuseppe Vantaggiato da cui si evince il possesso dei requisiti per l'espletamento dei compiti di RDP così come previsti dall'art. 37 paragrafo 5 del RGPD;

CHE il predetto incarico avrà durata pari a quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione, fermo restando che il Professionista continuerà a svolgere *“ad interim”* le relative funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile da effettuarsi nel primo CdA utile;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi per ricoprire la suddetta carica;

CONSIDERATO che il predetto Professionista, nel rispetto dell'art. 39, paragrafo 1 del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione di dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art.35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del

caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) altre eventuali consentite

DARE ATTO

- che i compiti del Dott. Giuseppe Vantaggiato n.q. di Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla Società;

- che il medesimo è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5 del RGPD per la nomina a RDP;

- che l'ACOSET SpA si impegna di non rimuovere o penalizzare il RDP in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni e garantire che lo stesso eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

- che il Referente individuato per la Società è l' Ing. Giuseppe Rapisarda;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente

RELATORE il Sig. Presidente

A VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) per i suesposti motivi, di affidare al Dott. Giuseppe Vantaggiato l'incarico di RDP così come previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 con i compiti e le funzioni previsti dalle disposizioni di legge e di cui in premesse con il compenso di € 575,00 mese oltre CPA e oltre IV A, se dovuti, da corrispondersi a presentazione di documenti fiscalmente validi;
- 2) che il predetto incarico avrà durata pari a quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione, fermo restando che il Professionista continuerà a svolgere "ad interim" le relative funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile da effettuarsi nel primo CdA utile;
- 3) che il nominativo e i dati di contatto del RDP saranno resi disponibili nella intranet aziendale, comunicati al Garante per la protezione dei dati nonché pubblicati sul sito internet istituzionale.

Sul p. 6) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 94

OGGETTO: ACOSET S.P.A C/ L.G. IMMOBILIARE ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PER IL RECUPERO SOMME E RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI PRELIMINARE DI VENDITA RIMASTO INADEMPIUTO. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che la società L.G. Immobiliare S.r.l., con sede legale in Catania (CT) Corso Sicilia n. 24, era proprietaria di un pozzo alla romana (approfondito, negli anni 1985-1986, mediante trivellazioni) che ricade in territorio di San Giovanni La Punta (CT), in via Duca Amedeo D'Aosta al civico n. 118, località Dragonesi, censito al Catasto del NCEU di San Giovanni La Punta, al foglio 4, particella 1826;

CHE, la Ditta era in possesso del Giudizio di Idoneità al consumo umano delle acque derivate dal pozzo in questione, con provvedimento emanato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Settore Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN), del 14 marzo 2016 prot. n. 30/2016;

CHE al fine di scongiurare disservizi alla popolazione di San Giovanni La Punta, le acque del pozzo sono state immesse nella rete idrica cittadina, giusta ordinanza sindacale n. 19 del 08.08.2017,

che autorizzava la captazione delle acque per l'uso idropotabile dal pozzo in oggetto per un anno;

CHE la società L.G. Immobiliare S.r.L. era interessata alla vendita del pozzo ed annesso infrastrutture idrauliche;

CONSIDERATO che, risultava necessario continuare ad eseguire investimenti mirati per il recupero delle risorse idriche aziendali ed il miglioramento del servizio stesso, con delib. n. 26 del 7/04/2020, il Consiglio di Amministrazione dell'Acoset Spa autorizzava il Presidente Diego Di Gloria ad intraprendere la trattativa propedeutica all'acquisto di Pozzo LG. Srl sito in San Giovanni La punta;

CONSIDERATO che giorno 11/05/2020, innanzi al notaio Davide Scipione Maria Spitaleri, veniva stipulato preliminare di compravendita tra la LG. Srl e l'Acoset SpA, avente ad oggetto lo stabilimento industriale sito in San Giovanni La Punta (CT), via Duca Amadeo d'Aosta n.118, località "Dragonesi";

CHE il prezzo della presente promessa di vendita veniva convenuto in complessivi Euro un milione (€ 1.000.000,00) da Acoset SpA così pagato:

- Euro duecentocinquantamila (€250.000,00) a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il 15/05/2020;

-Euro duecentocinquantamila (€ 250.000,00) erogati al momento dell'atto definitivo di compravendita;

-quanto ai rimanenti Euro cinquecentomila (€ 500.000,00) erogati, senza interessi, entro il termine di mesi dodici successivi alla data fissata per l'atto definitivo;

CONSIDERATO che, con il medesimo preliminare, la parte promittente venditrice dichiarava che la suddetta proprietà risultava gravata da un pignoramento immobiliare del 29/01/2018, trascritto in data 19/03/2018 ai nn.10.858/8.204, a favore di BPER BANCA S.P.A.;

CHE la LG., alla luce di ciò, garantiva di provvedere a liquidare il suddetto creditore provvedendo alla cancellazione dello stesso pignoramento, gravante sull'immobile in questione, entro il 30 luglio 2020 o comunque almeno trenta giorni prima del termine per la stipula dell'atto definitivo di vendita;

CHE, il promittente acquirente adempiva alle proprie obbligazioni pecuniarie;

CHE, nonostante quanto appena descritto, veniva scoperto che il bene promesso in vendita da controparte, risultava oggetto di Asta Giudiziaria del Tribunale Civile di Catania;

CHE, alla luce di quanto esposto si era ritenuto necessario contattare un legale di fiducia a cui chiedere parere motivato circa le eventuali azioni da intraprendere nei confronti della LG.IMMABILIARE S.r.l, nonché un'adeguata assistenza in ambito stragiudiziale relativa alla partecipazione all'Asta Giudiziale per l'acquisto del bene de quo;

CHE l'Avv. Giuseppe Augello con Provvedimento Presidenziale n. 5860 del 16/03/21 e successive deliberazioni n.1 e 2 del 25/03/21 del Consiglio di Amministrazione dell'Acoset spa, veniva incaricato di partecipare e procedere all'acquisto "dell'Lotto Sette" oggetto di vendita dell'Asta Pubblica;

CHE a seguito di ciò, giorno 31/03/21 l'Acoset S.p.A si aggiudicava il lotto suddetto;

CHE all'avvenuto trasferimento del bene immobile, come da decreto n.248/2021 del G.E. Dott. Lentano, la LG Srl a mezzo pec, in atti al prot.n. 14203 del 17/06/21, diffidava l'Acoset al pagamento di € 600.000,00, come disposto dal preliminare di vendita sottoscritto dalle parti in data 11/05/20;

CHE l'Acoset SpA in riscontro alla suddetta pec diffidava con nota in atti al prot. n.13405 del 19/05/2022, la L.G.IMMOBILIARE invitandola al pagamento di € 500.000,00, pari al doppio della caparra versata con l'avvertimento che in difetto avrebbe agito giudizialmente;

CHE ad oggi la messa in mora non risulta riscontrata dalla L.G.IMMOBILIARE;

CONSIDERATO che si ritiene sussistente in capo alla società L.G.IMMOBILIARE S.r.l. una responsabilità per inadempimento con conseguente diritto dell'Acoset SpA alla restituzione della somma versata di €250.000,00, nonché al doppio della caparra confirmatoria ex art.1385 c.c.;

CHE per l'ottenimento della stessa è necessario proporre apposita azione giudiziaria,

CHE l'Avv. Francesco Donati, appositamente interpellato, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di cui trattasi;

RITENUTO che occorre procedere giudizialmente per conseguire la restituzione della somma versata da Acoset SpA di € 250.000,00, nonché del doppio della caparra confirmatoria ex art.1385 c.c, si ritiene opportuno conferire al legale di fiducia l'Avv. Francesco Donati l'incarico per la rappresentanza e difesa delle ragioni della Società, eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, via Antonino Cecchi n.10;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato di conferire all'Avv. Francesco Donati, l'incarico di rappresentanza e difesa delle ragioni della Società per conseguire la restituzione della somma versata da Acoset SpA di € 250.000,00, nonché del doppio della caparra confirmatoria ex art.1385 c.c., eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, via Antonino Cecchi n.10;
- 2) di approvare il preventivo di spesa trasmesso dal suddetto legale in atti al prot. n. 18657 del 12/07/2022;
- 3) di liquidare la somma di € 1 241,00 pari alle spese vive e € 2.500,00 a titolo di acconto per l'introduzione della procedura.

Sul p.7) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 95

OGGETTO: ACOSSET SPA C/ ACQUE LO CASTRO S.R.L. CON SOCIO UNICO, OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 2802/22. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il ricorso per D.I. promosso, dinnanzi al Tribunale Civile di Catania, notificato in data 27 Giugno 2022, in atti al prot. n.16720 del 28/06/2022, promosso dalla Società Acque Lo Castro Srl, con il quale quest'ultima chiede di ingiungere ad Acoset Spa il pagamento della complessiva somma di € 18.475,51 , oltre interessi moratori maturati e maturandi dal 91° giorno delle date di emissione di ciascuna delle fatture inviate alla società resistente sino all'effettivo soddisfo, nonché alle spese forfetarie ex art 2 D.M. 10/03/2014 N.55 ed ai compensi professionali del procedimento monitorio di cui al D.Lgs n.231/02;

PREMESSO che l'Avv. Domenico Nicolosi, dietro espresso mandato ricevuto dell'attuale ricorrente, aveva precedentemente diffidato, in data 30/03/22 in atti al prot.n. 8831 del 31/03/22, l'Acoset SpA al pagamento della superiore somma, adducendo come unico presupposto del credito vantato la scadenza delle fatture insolite sulla base di convenzioni annuali che disciplinano i rapporti tra le due Società, tacendo, invece, fatti determinati al fine della risoluzione della suddetta controversia;

CONSIDERATO che la richiesta di pagamento di tale importo non teneva conto del credito che Acoset Spa vantava e vanta tutt'ora, nei confronti della ricorrente in relazione alle somme pagate in eccesso per l'acquisto di acqua all'ingrosso rispetto alla tariffa della Lo Castro Srl determinata d'ufficio dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il primo periodo e sino al 31/12/2019;

RITENUTO, inoltre, che non avendo la ditta provveduto alle necessarie integrazioni documentarie, richieste dalla AEEGSI con determinazione n.5/2015 del 31/03/2015, l'Autorità ha provveduto con Delib. 228/2015/R/IDR del 14/05/2015 a determinare d'ufficio la tariffa, applicando a quella

proposta dal gestore, il moltiplicatore 0,9 in osservanza delle disposizioni contenute al comma 2.7 della delib. 347/2012/R/IDR, al comma 6.7 della delib. 585/2012/R/IDR, al comma 4.7 della delib. 88/2013/R/IDR ed al comma 5.7 della delib. 643/2013 /R/IDR;

ED ANCORA, non essendoci alcuno dubbio che sussista la piena validità ed esecutività della deliberazione della AEEGSI n. 228/2015/R/IDR del 14/05/2015, risulta assolutamente giustificato il motivo per la quale è stato decurtato dalle fatture de quo la somma del 10%, quale costo indebito non ammissibile;

ED INFATTI ,appare evidente che tutti i rapporti contrattuali intrattenuti dalla ditta Acque Lo Castro Srl con i gestori per la vendita d'acqua all'ingrosso , debbano essere allineati alla tariffa d'ufficio, che , ex art.1339 c.c., s' inserisce automaticamente nei contratti, trattandosi di tariffa regolamentata che non essendo nella disponibilità delle parti , si impone alle stesse anche nel caso in cui il contratto non preveda il conguaglio della tariffa in caso di approvazione parziale della proposta tariffaria o di determinazione d'ufficio della tariffa da parte dell'autorità;

ALLA LUCE DI CIO', prima con nota bonaria in atti al prot. 10802 del 4/06/2015 e poi con lettera trasmessa a mezzo pec il 2/05/2017, l'Acoset Spa costituiva in mora la ditta Acque Lo Sciuto Srl, richiedendo il rimborso di quanto indebitamente versato alla stessa;

E CHE dall' 1 /01/2017 al 31/12/2019 sono maturati in favore dell'Acoset Spa ulteriori crediti nei confronti della società Acque Lo Castro Srl a titolo di diritto al rimborso del 10% pagato in eccesso al dovuto, che elevano il credito complessivo di Acoset Spa maturato da gennaio 2012 a dicembre 2019 ad € 30.072,62 di sorte capitale più interessi moratori ex D. Lgs. 231/02;

CHE L'Avv. Nicolosi, con la diffida di cui premesse, decideva di non tentava bonariamente di procedere con la compensazione del credito di Acque Lo Castro Srl con il corrispondente credito di Acoset Spa per il recupero del Theta, preannunciando, di contro , azione ingiuntiva;

CONSIDERATO che il Giudice dott.ssa Gaia Di Bella della V Sez. Civile del Tribunale di Catania, letto il ricorso per la concessione del D.I. depositato da Acque Lo Castro Srl, ingiunge ad Acoset spa di pagare alla parte ricorrente, entro 40 giorni, la somma di € 18.475,51, gli interessi, nonché le spese della procedura liquidate in € 540,00 per compensi e in € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA;

RITENUTO CHE a seguito del D.I n.2802/22 di cui sopra appare opportuno, a tutela delle ragioni della Società, proporre opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, conferendo l'incarico per la difesa degli interessi della Società all'Avv. Giampiero De Luca eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) per i suesposti motivi, di proporre opposizione al D.I n. 2802/22 del 27/06/2022 concesso dal giudice dott.ssa Gaia Di Bella su ricorso di Acque Lo Castro Srl c/ Acoset Spa conferendo l'incarico per la rappresentanza e difesa delle ragioni dell'ACOSET all'Avv. Giampiero De Luca, eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;
- 2) di approvare il preventivo di spesa in atti al prot. n. 18734 del 13/07/22;
- 3) di liquidare la somma di € 259,00 pari alle spese vive e € 2.400,00 a titolo di acconto per l'introduzione della procedura.

Alle ore 11:20 lascia la seduta il Revisore Unico Dr. Santo Torrisi.

Sul p.8) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 96

OGGETTO: ACOSSET SPA C/ ATI AGRIGENTO ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PER IL REMISSIONE GARANZIA.INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che ACOSSET S.p.A., con sede in Via Mario Rapisardi, 164 - 95124 Catania (CT), IBI Idrobiopianti S.p.A. con sede in Via G. Porzio, 4 Centro Direzionale Isola G7 - 80100 Napoli, Voltano S.p.A., con sede in Zona Industriale - 92021 Aragona (AG), Galva S.p.A., con sede in Via dei castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (RM), IDRICA S.R.L. con unico socio, con sede in Via Vitor Pisani, 6 - 20124 Milano (MI), G. Campione di Giuseppe Campione & C. Snc, con sede in Via Imera, 76 - 92100 Agrigento (AG) (per le società del proprio gruppo "Giuseppe Campione S.p.a.", Tecnofin Group S.p.A., Edilmeccanica G. Campione S.r.l., Sistet S.r.l., Serf S.r.l.) Costruzioni Salomone S.r.l., con sede in Via Salvatore La Rosa, 390 - 92021 Aragona (AG), AIPA S.p.A., con sede in Piazza Giovine Italia, 5 - 20123 Milano (MI), A.I.E.M. S.r.l., con sede in Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/G - 45100 Rovigo (RO) e Delta Ingegneria S.r.l., con sede in Via Artemide, 3 - 92100 Agrigento (AG), hanno partecipato alla gara indetta dall'ATO di Agrigento avente ad oggetto "Affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e l'esecuzione dei lavori connessi", cui è seguita aggiudicazione definitiva con l'obbligo di rilascio da parte di Istituto di credito di garanzia definitiva a prima escussione e senza possibile contestazione pari a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) a garanzia della buona esecuzione dei lavori e dell'espletamento del servizio, come da art. 7 del disciplinare della suddetta gara.;

CHE tale CAUZIONE A GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE fino alla concorrenza di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) (la "CAUZIONE") per conto e nell'interesse della Girgenti Acque S.p.A. ed a favore del CONSORZIO DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO fu rilasciata dalla BANCA OPI S.p.A ed impegnava le suddette aziende solidalmente a tutti gli obblighi scaturenti dalla realizzazione delle attività offerte in sede di gara;

CHE coevamente la Banca emittente pretendeva il rilascio di una fideiussione a prima escussione da parte di Girgenti Acque S.p.A. Voltano S.p.A ed Acoset S.p.A per l'importo di € 6.500.000,00 (seimilioneicinquecento,00), a titolo di copertura della citata garanzia;

CHE nel mese di novembre 2018 il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, disponeva una certificazione antimafia interdittiva nei confronti di alcuni degli amministratori della Girgenti Acque S.p.a. (in particolare dell'allora Presidente Marco Campione) e della stessa società.

CHE Il provvedimento determinava la revoca degli affidamenti (come da deliberazione dell'ATO Agrigento), il blocco delle gare in corso e l'affidamento della gestione acque e dei depuratori a un commissario impedendo, di fatto, che Girgenti Acque potesse proseguire nella gestione del servizio;

CHE di conseguenza a partire dal mese di novembre 2018 nessun inadempimento poteva essere più contestato alla Girgenti Acque;

CONSIDERATO che immediatamente dopo con sentenza del Tribunale Civile di Palermo veniva dichiarato il fallimento della Girgenti Acque S.p.A.;

CHE l'ATI a seguito di ciò richiedeva alla banca garante l'escussione della garanzia per l'importo dei canoni per gli anni 2017/2018, cui ha fatto seguito atto di citazione da parte di Girgenti Acque Spa, Voltano Acque S.p. A ed Acoset S.p.A. per la declaratoria della illegittimità di tale richiesta - giudizio in corso di riassunzione-;

CHE sono state incoate trattative di bonario componimento, che a tutt'oggi non hanno prodotto il risultato della restituzione della predetta garanzia;

CHE Acoset S.p.A con il persistere della garanzia prestata soffre di una esposizione finanziaria ingiustificata e produttiva di danni economici derivanti dalla impossibilità di accedere liberamente al credito;

CHE si rende necessario ed indispensabile giungere nel più breve tempo alla restituzione della prestata garanzia, così da ripristinare le capacità economiche finanziarie dell'Azienda;
CONSIDERATO che dopo un approfondito confronto sul tema, i vertici aziendali si sono determinati nel senso di procedere giudizialmente e senza indugio per la promozione di idoneo giudizio civile al fine di conseguire un'immediata restituzione della prestata garanzia, anche alla luce della nuova gestione del servizio ad altra compagine sociale che ha prestato pari garanzia;
CHE l'Avv. Benito Triolo, già a conoscenza dei fatti di cui trattasi, appositamente contattato, si è ritenuto disponibile ad assumere tale incarico;
RITENUTO che occorre procedere per conseguire la restituzione della garanzia, a suo tempo prestata alla AG9 AGRIGENTO, dinnanzi al Tribunale Civile di Agrigento, si ritiene opportuno conferire al medesimo Legale di fiducia l'Avv. Benito Triolo l'incarico per la rappresentanza e difesa delle ragioni della Società, eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, via Francesco Riso n.22;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) per quanto in premesse specificato di conferire all'Avv. Benito Triolo, l'incarico giudiziale per la rappresentanza e difesa delle ragioni della Società, al fine di conseguire la restituzione della garanzia, a suo tempo prestata alla AG9 AGRIGENTO, dinnanzi al Tribunale Civile di Agrigento, eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, via Francesco Riso n.22;
- 2) di approvare il preventivo di spesa trasmesso dal suddetto legale in atti al prot. n.18822 del 14/07/2022;
- 3) di liquidare la somma di € 2.563,00 pari alle spese vive e € 4.000,00 a titolo di acconto per l'introduzione della procedura.

I punti 9), 10) e 11) all'o.d.g. non vengono approvati in quanto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ritiene che la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi ai furti d'acqua sia una procedura antieconomica che non produce risultati positivi per l'azienda. Si riserva comunque, nel futuro, di esaminare i singoli casi che vengano proposti dagli Uffici con specifiche motivazioni.

Sul p.12) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 97

OGGETTO: PROPOSTA TRANSATTIVA UTENTE CIRANNA CONCETTA , CONTRATTO N. 104617.RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE con provvedimento presidenziale n. 2925 del 11.02.2020 l'Avv. Maria Stimoli veniva incaricata del recupero del credito vantato dall' ACOSSET nei confronti di alcuni utenti morosi, tra cui Ciranna Concetta;
CHE per il recupero del credito si procedeva in via preliminare, a verificare l'attuale residenza dell'intestatataria, che dagli atti del fascicolo risultava risiedere a Catania, in piazza Santo Carcere n. 5;

CHE da verifica effettuata presso il Comune di Catania, richiesta prot. 123289/2020, si apprendeva il trasferimento al Comune di Belpasso pertanto inoltrata richiesta presso quest'ultimo Comune, prot. 17883/2020, veniva comunicato che la sig.ra Ciranna, ivi residente, era deceduta in data 16.01.2013;

CHE successivamente il nostro legale richiedeva (con pec registrata prot. 18044/2020), certificato di stato di famiglia integrale della de cuius, con indicazione di residenza dei singoli componenti del nucleo familiare, al fine di individuare gli eredi;

CHE dal certificato trasmesso, risultava che dal 28.07.2005, data di emigrazione dell'utente dal Comune di Catania al Comune di Belpasso, il relativo nucleo familiare era costituito solo dalla sig.ra Ciranna, di stato civile nubile; pertanto, si provvedeva ad inoltrare la medesima richiesta presso il Comune di provenienza (Catania), richiesta prot. n. 177492/2020, dal quale veniva trasmesso stato di famiglia integrale della de cuius, dal quale risultava la composizione del relativo nucleo familiare costituito dalla madre Motta Lucia, deceduta a Belpasso nel 1985 e dal fratello Ciranna Gaetano;

CHE a tal punto l'Avv. Stimoli chiedeva l'integrazione del certificato trasmesso e le veniva comunicata la residenza di Ciranna Gaetano, il quale risiede in Catania, via Calamatta n.1, ed ivi veniva inviata diffida di pagamento in data 30.10.2020, a mezzo raccomandata a.r., quale erede della de cuius. Nessun riscontro seguiva alla diffida, seppur recapitata regolarmente in data 05.11.2020;

CHE l'Avv. Stimoli previo rilascio della procura, provvedeva a depositare ricorso per decreto ingiuntivo, che è stato oggetto di opposizione. Con tale atto l'opponente Ciranna Gaetano chiedeva la dichiarazione di nullità o di annullamento del decreto ingiuntivo o che, comunque, quest'ultimo fosse privato di effetti giuridici per carenza di legittimazione passiva, per prescrizione del credito e per responsabilità pro quota;

CHE a tal punto si provvedeva a depositare all'udienza del 13.01.2022, costituendosi l'Avv. Stimoli per conto della Società, la comparsa di costituzione e risposta, nel cui atto si replicava alle eccezioni dell'opponente;

CHE il nostro legale veniva contattata dall'avv. Mauro Meli quale difensore del sig. Ciranna Gaetano per una definizione transattiva del giudizio, che veniva formalizzata con pec del 28 giugno 2022;

CHE in tale missiva l'opponente, in seguito alla prescrizione maturata, si dichiarava disponibile a definire bonariamente e transattivamente il giudizio di opposizione mediante l'immediato pagamento della complessiva somma a saldo e stralcio di euro 500,00 onnicomprensiva con conseguente abbandono, in caso di accettazione della suddetta proposta, del giudizio in corso, con compensazione delle relative spese, ivi comprese quelle del procedimento monitorio;

TENUTO CONTO CHE l'Avvocato Stimoli rileva che, in effetti, il credito maturato, pari ad euro 710,00, è relativo al periodo compreso tra il primo trimestre 2013 e la fattura a saldo del 30.12.2019 e che la titolare del contratto è deceduta in data 16.01.2013. Medio tempore non risultano, prima della diffida del nostro legale, (ricevuta dall'opponente in data 05.11.2020), altri idonei atti interruttivi della prescrizione pertanto l'importo, non prescritto, dovuto alla Società è pari ad euro 346,00;

CHE le spese del procedimento monitorio sono pari ad euro 295,75, di cui euro 225,00 per compenso, euro 33,75 per spese generali, euro 10,35 per CPA, euro 21,50 per contributo unificato, euro 5,15 per notifica;

CHE le spese legali del giudizio di opposizione ad oggi maturate sono pari ad euro 78,94, di cui euro 66,00 per compenso relativo alla fase di studio e introduttiva del giudizio, come da relativo preventivo, euro 9,90 per spese generali, euro 3,04 per CPA;

CHE le spese legali nell'ipotesi di transazione, fermo quanto maturato per l'attività già svolta, le eventuali spese legali per tale fase possono essere determinate in euro 101,66;

CHE, pertanto, la somma dovuta a saldo, in ipotesi di buon fine della transazione, sarà pari a euro 74,96, di cui euro 61,00 per compenso (euro 151,00 per compenso complessivo relativo alla fase di studio e introduttiva del giudizio e per transazione a cui va detratto l'acconto di euro 90,00, fatt. 17/2021), euro 9,15 per spese generali, euro 2,81 per CPA, oltre marca di euro 2,00;

TENUTO CONTO CHE l'Avvocato Stimoli nella nota ns. prot. gen. n. 16999 del 01.07.2022 ritiene che la proposta transattiva del pagamento a saldo e stralcio di complessivi euro 500,00, permette-

rebbe, quindi, alla Società di recuperare in toto la sorte capitale per la parte del credito non prescritta, nonché oltre il 50% delle spese legali relative al procedimento monitorio, e di ridurre, sia pure in minima parte in ragione valore della causa e dei relativi importi, le spese legali del giudizio di opposizione;

RITENUTO pertanto opportuno accogliere la proposta di chiusura transattiva alla luce di quanto detto;

CHE, occorrendo procedere con immediatezza il Presidente con Provvedimento Presidenziale prot. n. 18209 del 07.07.2022 ha disposto di accettare la proposta così come avanzata dal debitore, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Presidente;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

- Per quanto in premessa specificato di ratificare l'operato del Presidente di cui al Provvedimento Presidenziale prot. n. 18209 del 07.07.2022 ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto.

Sul p. 13) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 98

OGGETTO: ELIMINAZIONE PARTITE CREDITORIE E RETTIFICA SCRITTURE CONTABILI.

IL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, sono state intraprese numerose azioni di recupero del credito nei confronti di utenti morosi;

CHE per alcuni di questi, per varie motivazioni, non è stato possibile procedere al recupero del credito, come da regolari segnalazioni dei legali incaricati del recupero, tutte più precisamente specificate nell'allegato prospetto (all.1) per un totale di Euro 126.680,00;

CHE non risulta possibile recuperare il credito di alcune utenze evidenziate dall'Ufficio Gestione Crediti Utenze e riepilogate nell'allegato elenco (all.2) per un totale di Euro 7.659,63;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato, di procedere alla rettifica delle scritture contabili eliminando le partite creditorie relative ai suindicati crediti degli allegati n.1 e n. 2 per un ammontare totale di Euro 134.339,63.

Prima di procedere alla scoglimento della seduta chiede ed ottiene la parola il Consigliere Dr.Mirabella, il quale, con riferimento ai costi sostenuti dall'azienda per le consulenze legate alla comunicazione via web, esprime perplessità circa il corretto espletamento degli incarichi. Ritiene infatti che l'immagine aziendale verso l'esterno debba essere maggiormente seguita e curata.

Il Direttore ricorda che gli incarichi di consulenza sono stati affidati dai vertici che li hanno preceduti, con regolari contratti. Fermo restando che sulle nomine si riprenderà la questione alla scadenza naturale dei contratti, rimane indubbio che, chi attualmente svolge qualsiasi prestazione, debba

essere in perfetta sintonia con gli attuali amministratori che hanno il potere/dovere di intervenire se ritengono insufficienti le prestazioni svolte,

Alle ore 11:50 la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
G. Rapisarda

Il Segretario
S.Bonaccorso